

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 11 maggio 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA,
BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Servizio Foreste, economia e territorio montano

Statuto dell'Università agraria di Bagnara. (*Pubblicazione autorizzata con nota del dirigente di Servizio prot. n. 0091898 del 29 aprile 2016*).



STATUTO

UNIVERSITA' AGRARIA DI BAGNARA

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

L'Università Agraria di Bagnara, detta anche "Comunanza", ha origine in data 8 marzo 1343 (*Huniversitatis Hominum Bagnariae*), come da atto di acquisto di pascoli e boschi , redatto nella Chiesa di Sant'Antimo , giuridicamente ricostituita nel 1896, in seguito all'approvazione del regolamento in data 15 marzo 1896 da parte degli utenti e in data 29 dicembre 1896 da parte della giunta provinciale amministrativa. Ha sede nella frazione di Bagnara, nel comune di Nocera Umbra.

È disciplinata dalle norme del presente Statuto approvato dall'Assemblea generale degli Utenti , dalla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma dell'Università Agraria di Bagnara è composto da due ovali, quello interno ha al suo apice il viso di un Angelo che rappresenta il bene, in basso è invece un demone che rappresenta il male (supremazia del bene sul male) ; all'interno della cornice un giglio sormonta tre monti con una cavità (grotta) da cui ha origine un ruscello. L'ovale più esterno racchiude la sopracitata rappresentazione e la scritta "UNIVERSITATIS BAGNARIAE VIII MARTIUS MCCCXLIII".

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi dell' Università Agraria di Bagnara sono:

- a) Curare gli interessi della collettività degli utenti , dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
- b) Provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare attività agrituristiche e faunistiche -ambientali , alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici ;
- c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
- d) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive , in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale , redatto in accordo con il competente organo regionale ;
- e) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo , destinando le rendite alle spese di :
- gestione ;

- miglioramento del patrimonio ;
- svolgimento delle iniziative atte a incrementare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

L'Amministrazione dell'Università Agraria di Bagnara favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o dei singoli operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

L'Amministrazione potrà intervenire con la concessione di contributi, assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni, promosse dagli organismi di cui al precedente comma sempre che queste erogazioni siano controllate dall'amministrazione dell'ente e siano limitate nella misura in modo tale da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi .

Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, l'Università Agraria può riunirsi in Consorzi con altre Associazioni Agrarie.

Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni della Università e in particolare dell'Amministrazione sono ricavate da :

- a) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico ;
- b) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi ;
- c) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione ;
- d) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti ;
- e) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d'uso ;
- f) tasse e concessioni per la raccolta tartufi ;
- g) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

Ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell'Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

L'utente, che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione delle strutture date loro in concessione..

All'Ente resta il diritto di pascolo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti .

L'affitto dei pascoli esuberanti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II**Del patrimonio .****Art. 11: Patrimonio .**

Il patrimonio dell'Università Agraria di Bagnara è quello indicato dall'inventario di cui all'art. 12 .

Art. 12: Inventario .

È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Università Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato "Università Agraria di Bagnara".

Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti dell'Università Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni .

L'Università Agraria di Bagnara non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

Tutte le alienazioni , affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dalle norme di legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private , gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a condizione di parità.

CAPO III**Degli organi dell'Università****Art. 14: Organi dell'Università Agraria di Bagnara**

Sono organi dell'Università Agraria:

- a) l'Assemblea Generale degli Utenti ;

- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente .Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite . Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 15: Assemblea Generale degli Utenti .

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti , così come individuati dall'art. 42 .

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione , su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici, S.m.s, E-Mail da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine di cui al comma precedente .

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione , da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 16: Compiti dell'Assemblea .

Sono di pertinenza dell'Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 21 ;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita , cambio destinazione d'uso) da inviare alla Regione Umbria;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti ;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici .

Art. 17: Il Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza è effettuata dal Consiglio, o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;
- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti ;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 18: Il Presidente .

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19: Il Vice Presidente .

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 20: Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 42 del presente statuto, con esclusione di:

- a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .
- b) stipendiati e salariati dell'Ente ;
- c) coloro che hanno liti con l'Ente .
- d) Hanno inoltre vigore, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della l. 23 aprile 1981 n. 154 e successive modifiche, circa i casi di ineleggibilità .

Art. 21: Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente , con appositi atti , adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

- a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;
- b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :
 - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio dell'Università Agraria.
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
 - Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.
- c) aggiornare la lista utenti ;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;
- e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

Art. 22: Modalità elettorali .

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea .

La votazione avviene sulla lista degli utenti, come stabilito dal comma 1 dell'art. 20 , utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere . Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta a distanza di un ora dalla chiusura della prima e si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale , presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 23: Insediamento del Consiglio di Amministrazione .

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 24: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone ; in tal caso le deliberazioni vengono votate a scrutinio segreto.

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 25: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 26: Segretario .

L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona estranea all'amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a :

- a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- b) disbrigo della corrispondenza ;
- c) compilazione dei ruoli ;
- d) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;
- e) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;
- f) esecuzioni degli atti di ufficio .

Art. 27: Scioglimento del Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi per la mancata approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo e per grave pregiudizio apportato all'Ente.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, a cui spetta , fra l'altro, il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28: Deliberazioni .

La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

I verbali così redatti sono poi letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario .

Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni, trascorsi i quali l'atto diventa esecutivo.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 30: Bilancio di previsione .

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31: Tesoriere .

L'amministrazione di avvale di un servizio di tesoreria o di cassa , disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa .

Art. 32: Doveri del Tesoriere .

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione dell'Università , nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, vale a dire ,coincidendo quest'ultimo con l'anno solare, dal 31 dicembre.

Il Tesoriere deve rispondere dell'inesatto per l'esatto, eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i comuni.

Art. 33: Gestione del bilancio .

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Art. 34: Fondo di riserva .

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 37: Revisori dei conti .

I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti , con voto limitato a due soli candidati , scelti tra gli utenti, e a scrutinio segreto .

Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII**Del diritto di utenza e degli utenti .****Art. 38: Diritto di utenza .**

Il diritto di utenza dà facoltà di : pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 39: Limitazioni .

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare l'Università.

Art. 40: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero all'Università Agraria , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 41: Estensione della disciplina .

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai

sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 42: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti, con dimora e domicilio, in modo stabile per tutto l'anno, nelle frazioni di Bagnara ,Aggi e Colle Aprico da almeno cinque anni. Essi sono rappresentati da:

- l'intestataro della scheda di famiglia purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestataro deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).L'utente che lascia il territorio dell'Ente, perde il diritto di utenza. Tale diritto è riacquisito nel caso in cui faccia ritorno nel territorio dell'Ente e dopo aver di nuovo fissato la residenza in esso per almeno un anno.

Ai fini e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non è sufficiente , per acquisire la qualifica di nucleo familiare-utente, la mera attestazione dello stato di famiglia a sé stante rilasciato dal Comune, essendo invece necessario dimostrare di abitare separatamente da altro nucleo. Spetta al Consiglio di Amministrazione la facoltà di verificare e decidere insindacabilmente circa la sussistenza di tale requisito.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona.Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

Art. 43: Lista degli utenti .

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di ottobre, gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45: Compilazione ruoli tassa pascolo .

Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, l'Università Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione .

CAPO VIII**Delle contravvenzioni .****Art. 46: Operazioni vietate .**

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .
- È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi .

Art. 47: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 48: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale, con l'avvertimento che il Sindaco si intende sostituito dal Presidente dell'Università.

Art. 49: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquanta articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.